

Tribunale di Milano
Sez. 6 – dott. Di Blasi
Rg. N° 27188/08

[omissis]

Il G.I.

sciogliendo la riserva che precede, rilevata anzitutto, e sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la pendenza di causa di merito, in cui la ricorrente ha proposto azione di ripetizione di somme, che la banca avrebbe trattenuto in corso del rapporto di apertura di credito, *inter partes*, per interessi anatocistici e usurari, nel quale giudizio la resistente ha pure proposto riconvenzionale per il suo asserito credito;

considerato che la resistente ha, sulla base di tale assunto suo credito, proceduto alla segnalazione di controparte alla Centrale Rischi di Bankitalia, senza neppure attendere il risultato della perizia contabile, disposta nella causa di merito, e già in fase di definizione con il deposito dell'elaborato;

atteso che dalla lettera 10/12/07, prodotta dalla resistente, non possono evincersi elementi certi e utili, atti a fare ritenere una posizione di sofferenza della ricorrente, da intendersi nel senso che quest'ultima si trovasse in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria, idonea ad intralciare il recupero dell'asserito credito da parte della banca; mentre risultano dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente cospicui versamenti, sul conto intrattenuto presso la controparte, dal dicembre 2007 al marzo 2008;

ritenuto che il requisito del *periculum in mora*, a seguito della segnalazione effettuata, deve ritenersi *in re ipsa* per una società segnalata e, nel caso di specie, pure provato con la lettera 04/05/09 della banca [...], prodotta dalla resistente,

P.Q.M.

ordina

a cura della Banca [...], la cancellazione della segnalazione del nominativo di [...] dalla Centrale Rischi di Bankitalia, relativa alla presunta esposizione debitoria per ! 142.701,00.

Milano, 08/05/2009

US

TRIBUNALE DI MILANO

sez. 6^a Dott. Di Biasi

RG. n° 27498/08

inve.

con l'Av.

contro

con l'Av.

* * *

Offi. 16 Settembre 2008 e presente
per parte attorea l'Av.

- in sostituzione dell'Av.

come da delega che deposita nel
fascicolo d'ufficio. [S] È altresì
presente l'Av.

in
sostituzione dell'Av.

come da delega depositata nel fasci-
colo d'ufficio, salvo altresì presenzi-
oni fini della pratica forense;

e

Il Giudice

dato atto che la causa può essere

decisa solo con la consulenza

tecnica d'ufficio nominando CTU


la stessa

e firmando per il giuramento l'incarico

proposta a dicembre 2007 non è stato rispettato.

le G.I.

si ricerca la decisione del ricorso e la fissazione dell'udienza della causa di merito



Il g.i.,

per gli esposti la riserva che precede, relevato anzitutto, e sotto il profilo del *fumus boni juris*, la pendenza di causa di merito, in cui la ricorrente ha proposto azione di *impetition* di somme, che la banca avrebbe trattenuto, in corso del rapporto di apertura di credito *inter partes*, per interessi *anatocistici* e *usurari*, nel quale giudizio la resistente ha pure proposto *reconvenzionale* per suo *avvenuto* credito;

considerato che la resistente ha, sulla base di tale *avvenuto* credito, proceduto alle *affidazioni* di controparte alle Centrali Rischi di *Banckitalia*, senza neppure attendere il risultato delle perizie contabili, disposte nelle cause

di merito, e già in fase di ^{definizione con} definizione con
il deposito dell'elaborato;
Atteso che dalle lettere 10/11/07, prodotta
dalla resistente, non possono estrarsi
elementi certi e utili, atti a fare
intendere una posizione di sofferenza
della ricorrente; ed intendere nel senso
che quest'ultima si trovasse in
uno stato di persistente instabilità per-
sonale e finanziaria, idonea a
inhalciare il recupero dell'averito
credito da parte della Banca; mentre
ultimus dall'estratto conto prodotto
dalla ricorrente, sospicui versamenti,
sul conto intrattenuto presso la com-
parta, dal dicembre 2007 al marzo
2008.

Intanto che il requisito del pericu-
lum in more, a seguito della
semplice effettuazione, delle rite-
nizioni di ipoteca per una società
segnalata, e nel caso di specie pure
provato con la lettera 4/5/09 della Banca
, prodotta dalla ricorrente,
p. f. an.

M. Repertorio 5023/2009


Ordine

in cura della banca di

che, la cancellazione
della segnalazione del nominativo
di

che dalle
Centrali Rischi di Bankitalia, re-
lativa alle presunte esposizioni
debitarie per € 142.701,00
Milano, 8/5/09.

F. E. AA.
Q



Alq
[Signature]